



21/61/CU03/C14

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA RELATIVE
ALL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE,
DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI O NEL
REGISTRO IMPRESE (INAD)**

**Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82**

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

Con precedenti Linee Guida AGID sono state dettate regole tecniche per i domicili digitali disciplinati dal CAD agli articoli 6 Bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e 6 ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

L'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 ha introdotto l'articolo 6 quater del CAD, istituendo l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese – INAD.

Le Linee Guida INAD rappresentano l'ultimo tassello mancante “all'elenco telefonico del terzo millennio”, ovvero ai domicili digitali previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 7 maggio 2021 sono state discusse le osservazioni presentate dal Coordinamento tecnico interregionale Agenda Digitale e dall'ANCI ed è stata successivamente acquisita una nuova versione delle Linee Guida (versione 1.1 del 10/05/2021).

Tutto ciò premesso

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, L'ANCI e L'UPI esprimono parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- 1) che nell'attività di comunicazione volta a promuovere l'INAD, soprattutto quella rivolta ai privati cittadini, siano chiariti i benefici del nuovo domicilio digitale, al fine di evitare il rischio che si contribuisca a creare nei suoi confronti un'errata percezione. L'INAD andrà ad incidere significativamente sulle modalità di interazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Occorre, quindi, che i benefici derivanti dall'adesione allo strumento in termini di riduzione di costi, risparmi di tempo, riduzione dell'impatto ambientale, celerità e certezza dei processi amministrativi, siano adeguatamente comunicati e che si prevengano utilizzi impropri dei dati che i cittadini accettano di rendere pubblici. Il cittadino potrebbe pensare di non iscriversi all'INAD ritenendolo un mero "cestino" dove ricevere comunicazioni non sempre gradite (esempio multe, bollette, tributi, notifiche legali etc.). Occorre, al contrario, comunicare correttamente ed efficacemente i benefici del domicilio digitale in termini di riduzione dei costi (esempio: se ti invio una comunicazione via PEC e non mediante il notificatore risparmi il costo di notifica) e anche in termini di risparmio di tempo e di riduzione dell'impatto ambientale;
- 2) che nell'interfaccia web dell'INAD si tuteli il bilinguismo ed il multilinguismo;
- 3) che si preveda, in prospettiva, di affiancare alla procedura standard di registrazione all'INAD anche modalità che tengano conto del divario digitale, sia in termini culturali, sia in termini infrastrutturali di alcuni territori, nel rispetto del principio di non discriminazione, come ad esempio la possibilità di attivare un presidio fisico presso una PA territoriale, che supporti i cittadini e le imprese nelle fasi di registrazione e di gestione del domicilio digitale. Per alcuni strumenti, come l'identità digitale SPID, l'introduzione di una modalità di "intermediazione" della PA, su base volontaria, tra l'utente e il soggetto gestore dell'identità, il cosiddetto ruolo di RAO (Registration Authority Officer), ha favorito, infatti, la diffusione dello strumento, offrendo altresì un servizio aggiuntivo ai cittadini.

Roma, 20 maggio 2021